

Roma/Napoli, 5 novembre 2018

Spett.le
A.N.D.I.D.
Associazione Nazionale Dietisti
c/o avv. Maria Anna Alberti
avv.alberti@pec.it

e p.c.
Spett.le
**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione**
c.a. Dr. Alessandro Beux
federazione@tsrm.org
presidenza@tsrm.org

OGGETTO: Riscontro diffida del 18 ottobre 2018

Scrivo in nome e per conto dell'**ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI** (di seguito "**ONB**"), con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso il mio studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15, per contestare la diffida inviata all'ONB in data 18 ottobre 2018.

La diffida sorprende per contenuto e forma, poiché tenta di estendere - apparentemente in maniera approfondita ma, in realtà, con riferimenti errati - l'ambito delle competenze del dietista in contrasto evidente con la disciplina normativa di riferimento.

E poiché tale contrasto è, come detto, evidente, pare sufficiente rammentare che l'art. 1, comma 2, lettera c), del d.m. 744/1994 stabilisce che il dietista: "*elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente*".

Sorprende, pertanto, che l'anzidetta norma venga richiamata, nella diffida che si riscontra, proprio a supporto della tesi secondo cui il dietista sarebbe "*un professionista che svolge in totale autonomia l'attività di elaborazione delle diete*".

Ed è altrettanto sorprendente che nella diffida si richiami anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 aprile 2011 che, si rammenta, ha stabilito, invece, quanto segue:

*“a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.*

*b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.*

*c) Il **dietista**, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, **in collaborazione con il medico** ai fini della formulazione delle diete **su prescrizione medica**”.*

Qui non si tratta di accreditare la prevalenza della professione di biologo rispetto a quella di dietista o la maggiore dignità dell’una a scapito dell’altra ma solo di chiarire i reciproci confini nel campo della nutrizione umana.

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni contenute nella diffida circa quello che l’A.N.D.I.D. ritiene essere l’ambito di operatività della professione di dietista, preannuncio che l’ONB si vedrà costretto a segnalare alle competenti autorità ogni sconfinamento nell’ambito professionale del biologo.

Inoltre, poiché la predetta diffida risulta pubblicata sul sito www.andid.it, nella sezione *news*, e tenuto conto che essa appare gravemente lesiva dell’immagine dell’Ordine Nazionale dei Biologi e della figura professionale di biologo, vi invito alla immediata rimozione della stessa. In mancanza, ci si rivolgerà alla competente autorità giurisdizionale per ottenere il ristoro dei pregiudizi causati all’ONB a essa riconducibili.

Distinti saluti.

Avv. Luca Rubinacci
firmato digitalmente